

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
MICROSPORE S.P.A. (“REGOLAMENTO”)**

**DENOMINATO:  
“Microspore 5% 2015-2020”  
CODICE ISIN IT0005137564**

**MICROSPORE S.p.A.**

Sede Legale: Strada Statale 87, km 204, 86035, Larino (CB), Italia, Iscritta presso il Registro  
delle Imprese di Campobasso Numero REA: CB-69519  
Capitale Sociale Sottoscritto: Euro 9.613.873,00  
Capitale Sociale Versato: Euro 9.613.873,00

**1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Microspore S.p.A. (“**Emittente**” o “**Società**”).

Il prestito obbligazionario è emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile ed è costituito da n. 4.000 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno (“**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (“**Obbligazioni**”), per un importo nominale complessivo fino a massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (“**Prestito Obbligazionario**”).

Le Obbligazioni sono destinate a essere ammesse alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO (“**ExtraMOT PRO**”), sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Obbligazioni potranno essere emesse anche in più *tranche*, nei limiti di cui sopra.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali (gli “**Investitori Istituzionali**”), così come definitivi dall’art. 34 *ter*, paragrafo 1, lettera *b* del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e dall’art. 26 del Regolamento Consob n.1610 del 29 ottobre 2007. L’Emittente si riserva di offrire ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario “*Microspore S.p.A. 2013 - 2018 Obbligazioni Convertibili*” (“**Offerta Privata di Scambio**”). Nell’ambito dell’Offerta Privata di Scambio le Obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione anche a investitori non professionali.

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad Investitori Istituzionali.

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 11 settembre 2015, redatta dal Notaio dott. Mathias Bastrenta (la “**Delibera**”).

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I titolari delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

## **2. VALUTA DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse in Euro.

## **3. PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 5.000 (cinquemila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista (di seguito "**Prezzo di Emissione**").

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 5.000 (cinquemila/00).

## **4. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO – PERIODO DI OFFERTA**

Le Obbligazioni sono emesse in data [9 novembre] 2015 (la "**Data di Emissione**") e hanno godimento a partire dal [9 novembre] 2015 (la "**Data di Godimento**").

Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte a partire dal 10 novembre 2015 e sino al 30 giugno 2016 (il "**Secondo Periodo di Offerta**"). La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Secondo Periodo di Offerta si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione.

Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto nel Secondo Periodo di Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"). Il Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dall'apertura dello stesso.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del prestito, dandone tempestiva comunicazione.

L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche*, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone tempestiva comunicazione.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.

La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione.

## 5. DURATA

Il Prestito ha durata pari a 5 (cinque) anni sino al [9 novembre] 2020 (la “**Data di Scadenza**”), salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) e dall'articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

## 6. INTERESSI

a. Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).

Le Obbligazioni fruttano un interesse fisso nominale annuo pari al 5% annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) che sarà applicato al valore nominale.

A partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere una cedola fissa lorda pari al 5,0% (cinque per cento) annuo.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale e cioè il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno (la “**Data di Pagamento degli Interessi**”).

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (come definito *infra*) degli interessi, moltiplicando rispettivamente il valore nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA) following day business*, come intesa nella prassi di mercato. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro inferiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
  - (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).
- b. Il Tasso di Interesse applicato alle Obbligazioni, predeterminato all'atto dell'emissione ed espresso come percentuale del valore nominale delle Obbligazioni, subirà un aumento o una diminuzione come di seguito indicato:
- (i) il Tasso di Interesse sarà aumentato di uno 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ogni anno in cui alla Data di Calcolo non vengano rispettati entrambi i Parametri Finanziari (come definiti *infra*) (“**Tasso di Interesse Incrementato**”);
  - (ii) il Tasso di Interesse Incrementato sarà ridotto per uno 0,5% (zero virgola cinque per cento) per anno sino alla Data di Calcolo (come definita *infra*) successiva, fermo

restando il limite minimo del Tasso di Interesse, qualora venga rispettato almeno un Parametro Finanziario (come definito *infra*) da parte dell'Emittente.

L'incremento o la riduzione del Tasso di Interesse ai sensi di quanto previsto dai punti (i) e (ii) avranno decorrenza dalla Data di Pagamento della cedola successiva alla Data di Calcolo in relazione alla quale è stato verificata la variazione del Tasso di Interesse (“**Data di Variazione Tasso**”) e verrà quindi applicato sino alla Data di Variazione Tasso successiva.

Qualora a una Data di Calcolo si verifichi qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, l'Emittente si impegna a darne comunicazione agli Obbligazionisti (“**Comunicazione di Variazione Tasso**”).

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

Per “**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

## **7. AGENTE PER IL CALCOLO**

Le funzioni dell'agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**”) saranno svolte da Pairstech Capital Management LLP (“**Pairstech**”), cui viene affidato tale compito con apposito mandato.

L'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

## **8. RIMBORSO**

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 10 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) e 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti

## **9. IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna irrevocabilmente a mantenere i seguenti parametri finanziari (“**Parametri Finanziari**”), risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, un “**Periodo di**

**Riferimento**”), quali calcolati sulla base, e alla data di approvazione all’assemblea annuale (ciascuna, una “**Data di Calcolo**”), del bilancio di esercizio dell’Emittente, quale approvato dall’organo competente dell’Emittente e oggetto di revisione legale (“**Bilancio**”):

- a. Posizione Finanziaria Netta / EBITDA < o pari a 5.0;
- b. Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio netto < o pari a 2.0;

ai fini del presente articolo si intende per:

- Posizione Finanziaria Netta: indica la posizione finanziaria netta da intendersi come la somma algebrica tra le partite di debito finanziario oneroso verso banche e verso terzi, i debiti per leasing, le obbligazioni convertibili e non, e la liquidità di cassa (intesa come disponibilità liquide e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);
- EBITDA: indica *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* come inteso dalla prassi.

L’Emittente si impegna a comunicare alla relativa Data di Calcolo l’eventuale violazione di uno o più dei predetti Parametri Finanziari e a effettuare l’eventuale Comunicazione di Variazione Tasso.

Ai fini del presente articolo sono “**Società Controllate Rilevanti**” dell’Emittente, le Società Controllate (come in seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 20% (venti per cento) del patrimonio netto dell’Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l’Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie (come in seguito definite) prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante durante la durata del Prestito.

Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, cod. civ..

- (i) **Indebitamento**: per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non assumere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non assumano, salva preventiva approvazione da parte dell’assemblea degli Obbligazionisti, ulteriore indebitamento per un ammontare superiore a Euro 5.000.000.
- (ii) **Pari passu**: per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a far sì che gli obblighi derivanti dal Prestito non siano in alcun modo subordinati a qualsiasi altro obbligo presente o futuro assunto dall’Emittente o dalle Società Controllate Rilevanti, fatti salvi i privilegi di legge.
- (iii) **Negative Pledge**: per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né privilegi costituiti volontariamente, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali

o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore delle Obbligazioni.

- (iv) **Operazioni straordinarie:** per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l’Emittente si impegna far sì che non siano acquistate partecipazioni, aziende o rami d’azienda per un ammontare superiore a Euro 7.500.000 (sette milioni cinquecentomila) senza la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea degli Obbligazionisti.
- (v) **Limiti alla Distribuzione dei Dividendi:** per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell’Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale.
- (vi) **Attività dell’Emittente:** per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente modifiche della clausola dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività dell’Emittente.

## **10. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

A prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze, che costituiscono un evento pregiudizievole (“**Eventi Pregiudizievoli**” e singolarmente “**Evento pregiudizievole**”):

- (i) l’Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall’apposita comunicazione da inviarsi da parte dell’Obbligazionista;
- (ii) l’Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero depositi presso il tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182 *bis* R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“**Legge Fallimentare**”), ovvero sia formalizzato un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
- (iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l’Emittente l’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l’assenso dell’assemblea degli Obbligazionisti;
- (iv) HXL S.à.r.l., società di diritto lussemburghese, con sede in 15 Rue Edward Steichen, Lussemburgo, cessi di essere azionista diretto o indiretto dell’Emittente.

ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il “**Rimborso Anticipato Obbligatorio**”) corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati e non corrisposti sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell’Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall’Obbligazionista (la “**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**”), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all’Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

## 11. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

A decorrere dalla data del primo anniversario della Data di Emissione, in concomitanza con la Data di Pagamento degli Interessi del 31 gennaio e del 31 luglio di ciascun anno, l'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale *pro quota* delle Obbligazioni, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l'estinzione anticipata.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile (“**Data di Rimborso Anticipato**”).

Per gli effetti del presente articolo 11, il rimborso (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) sarà effettuato sulla base di quanto stabilito di seguito, maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.

Periodo	Prezzo di rimborso
Fra il 31 gennaio 2017 (incluso) e il 31 luglio 2017 (incluso)	103% del Valore Nominale
Fra il 31 luglio 2017 (incluso) e il 31 luglio 2018 (incluso)	102% del Valore Nominale
Fra il 31 luglio 2018 (incluso) e il 31 luglio 2019 (incluso)	101% del Valore Nominale
Fra il 31 luglio 2019 (incluso) e sino alla Data di Scadenza (incluso)	100% del Valore Nominale

## 12. RATING DELL'EMITTENTE E RATING DEL TITOLO

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.

## 13. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## 14. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. MODIFICHE**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 15 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso degli Obbligazionisti ai sensi di legge.

#### **16. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

#### **17. REGIME FISCALE**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### **18. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**").

#### **19. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso.

Si segnala che la negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO è consentita ai soli investitori professionali.

#### **20. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**



Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

## **21. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **22. VARIE**

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: <http://www.microspore.com>, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

\*\*\*